

LIBRO XLVI.

DALLO SCIoglimento DELL' ALLEANZA COI GRIGIONI, SINO ALLA
SISTEMAZIONE DELLE PUBBLICHE SCUOLE IN VENEZIA.

C A P O I.

Limitazioni e decreti sui beni ecclesiastici.

Il soverchio ingrandimento dei possedimenti del clero negli stati della repubblica diede motivo a gravi discussioni in vista del danno, che ne sentiva lo stato, per la perpetuità del possesso dei fondi, i quali non passando, come accade tra i laici, o per testamento, o per vendita, o per altra guisa, da una proprietà ad un' altra, privavano il pubblico erario delle contribuzioni e gabelle, che ne accompagnano il trasferimento.

Nell' anno 1764, Filippo duca di Parma, che vedeva nelle mani morte le migliori terre del suo ducato, aveva stabilito una legge, per cui a qualunque condizione de' suoi sudditi proibiva la vendita di beni fondi al clero, a comunità religiose od a luoghi pii, tranne la vigesima parte di un patrimonio, la quale non eccedesse la somma di 500 scudi di Parma. Da questa legge però venivano eccettuati gli ospitali. Ferdinando duca, successore di Filippo, fece nel 1767 nuove deliberazioni a favore degli ecclesiastici secolari e dei sovrani diritti, in confronto di tutti gli abusi introdottisi per la soverchia estensione dell' ecclesiastica autorità. Ben presto il papa dichiarò illegittimi e nulli tutti questi atti, e vietò ai vescovi di ubbidirvi.

È facile l'immaginare quanti e quali rumori destassero in tutti